

periodico di informazione e consulenza

# l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani

REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N. 18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2004 n.4) art. 1 comma 1 lom/mi



**FONTANA**  
PRESIDENTE

**CITTADINI  
E CITTÀ SICURE**

L'IMPEGNO  
1974



LA RIVISTA  
CHE AFFRONTA  
I PROBLEMI  
DI TUTTI  
I CITTADINI

periodico di informazione e consulenza

# l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



1974  
2017



.....  
**l'impegno** mette  
a disposizione di tutti  
i suoi abbonati il  
**Servizio Consulenza  
Telefonica  
'FILO DIRETTO'**  
.....

## Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...



.....  
...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

**02 89511616 - 89514869**  
.....





La sua sopravvivenza  
è fatta di tanti piccoli 5x1000.

Non fargli  
mancare  
il tuo.

Stella Gara, 38 anni - barista

Michela Giacomino, 50 anni - dirigente

Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Luca Sestini, 46 anni - operaio

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante

Angela Argirò, 27 anni - modella

Sergio Bertazzi, 34 anni - fuoco

Liliana Parola, 63 anni - fiorista

Salvatore Monterosso, 24 anni - Web Designer

Ella Bogani, 44 anni - architetto

Gaia Pucci, 28 anni - veterinario

Luca Gallo, 43 anni - disegnatore

Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Monica Luraghi, 35 anni - commerciante

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Cristina Avalle, 34 anni - segretaria

5x1000 all'Enpa. Un gesto umano al cento per cento.  
Sostegno al volontariato 80 116 050 586





# l'impegno

RIVISTA FONDATA  
NEL 1974  
DA VIGILI URBANI

SOMMARIO

PERIODICO  
DI INFORMAZIONE  
E CONSULENZA

COPERTINA



la verità

4

**'J'accuse'**  
**al Consiglio**  
**comunale**  
**di Milano**



attualità

10

**Dipendenti**  
**pubblici:**  
**comuni**  
**ed enti**  
**negano**  
**l'anticipo**  
**sul contratto**







SENTENZE

**14**

**Procedimento  
sanzionatorio**



PUBBLICA SICUREZZA

**18**

**Pubblica sicurezza:  
le norme  
sulla sorveglianza  
riguardano anche  
i circoli privati**

A cura di  
**Domenico  
Giannetta**



SENTENZE

**22**

**Non c'è vincolo  
per le pubbliche  
amministrazioni  
in ordine  
all'utilizzo  
delle graduatorie  
concorsuali**



codice della strada

**24**

**Gomme invernali...  
ci siamo!**



attualità

**28**

**Cartelle  
Equitalia:  
rottamazione  
bis**





# 'J'accuse' al Consiglio comunale di Milano

**Lo scorso 15 gennaio, l'ex comandante della Polizia locale del Comune di Milano, ha affidato le sue rimostranze a una lettera aperta indirizzata al Consiglio comunale di Milano**

**di Antonio Barbato**



**Gentili Consiglieri,** in questi ultimi mesi, sotto lo sguardo consapevole di molti di voi, si è consumata una gravissima ingiustizia nei confronti di un dirigente apicale del Comune di Milano, cioè nei confronti di un dipendente che avete scelto, dopo una difficile e combattuta selezione pubblica fra ben 31 concorrenti di altissimo livello che ambivano a ricoprire il ruolo di Comandante della Polizia Locale di Milano, e che è stato ritenuto idoneo a contribuire professionalmente alla realizzazione del programma di governo di questa città. Anzi! Come, redatto nei verbali della Commissione che ha selezionato i candidati (composta dal Direttore Generale del Comune di Mi-

lano, da un Giudice e da un Generale dei Carabinieri), il più idoneo a ricoprire tale ruolo! Una persona, pertanto, che avrebbe dovuto essere considerata una delle massime risorse profes-

sionali a vostra disposizione e della collettività tutta.

Una persona da preservare, da rispettare...

La successiva rimozione del Comandante della Polizia Locale di Milano, in assenza d'inadempienze o carenze di natura professionale, giuridiche, sostanziali e - diciamo una volta per tutte - tanto meno di natura etica o morale, avvenuta sotto il ricatto di una campagna mediatica espressa con violenza inaudita, lasciata gestire maldestramente a uno dei vostri Assessori di punta, è stata una delle decisioni che ha messo maggior-







Milano

mente in luce l'estrema fragilità della vostra agibilità politica.

La maggior parte di voi non ha potuto o non ha avuto il coraggio di opporsi alle volontà di un singolo Assessore (molto più preoccupata degli esiti della propria campagna elettorale che dei problemi di questa città) che, approfittando di una situazione drammatica, invece di difendere un proprio strettissimo collaboratore, ha pensato bene di 'sostituirlo' con una persona che, oltre ad ambire a quel posto da lungo tempo, a leggere le notizie pubblicate su alcuni quotidiani, avrebbe goduto del gradimento del partito di riferimento dell'Assessore, forse di un Ministro di questa Repubblica, forse anche della Procura della Repubblica di Milano!

Sul mio sostituto non mi soffermo molto, rilevando solo che, nel mio caso, come in quello di altri dirigenti del Comune di Milano, per garantire alla cittadinanza figure di elevato livello professionale si è espressa una commissione che ne ha valutato curricula, competenze, esperienze professionali e, infine, attraverso un colloquio individuale, ne ha stimato definitivamente il grado di idoneità.

L'attuale Comandante della Polizia Locale di

Milano non ha avuto nemmeno la necessità di dimostrare quali e

quante competenze possedesse per ricoprire quello specifico ruolo, però lo ricopre ugualmente!

Qualcuno di voi, in particolare il Consigliere Barberis, durante la seduta del Consiglio comunale del 23 ottobre 2017, in relazione al cambio al vertice tra il sottoscritto e l'attuale Comandante, ha parlato di un avvicendamento politico, di una vera e propria scelta politica! Questo spiega molte cose...

Per quanto mi riguarda, bastava chiedere!

Caro Barbato, abbiamo altre esigenze, avremmo la necessità di sostituirti...

Ma così no!

Non ci sto!

Non rinuncio alla mia dignità di persona e di lavoratore che per 35 anni ha dato il proprio contributo a questa città, arrivando vittorioso a fine gara, pur essendo partito svantaggiato (vi ricordo che sono un ex Martinitt).

Non permetto a nessuno di strapparmi dal petto le medaglie che ho conquistato faticando più di altri, per fare spazio a concorrenti che non hanno nemmeno partecipato alla gara!

Cari Consiglieri e Consigliere, in questa vi-



ceda quello che fa maggiormente orrore è la metodica ritualità complottistica con la quale questa vicenda è stata costruita e portata a termine:

a) la realizzazione di una gogna mediatica violenta, con accuse abnormi mosse nei confronti di una persona sentita dalla Procura della Repubblica soltanto perché informata dei fatti, mai indagata, che non aveva commesso nulla, se non aver provato ad arginare i comportamenti immorali di un dipendente che, abusando della propria carica, utilizzava impropriamente permessi sindacali alla faccia di chi, in questo Comune, ogni giorno, lavora onestamente, rispettando orari, turni e mansioni;

b) le feroci pressioni della politica, in primis quelle del mio Assessore di riferimento, preoccupato solo di cacciarmi per sostituirmi frettolosamente con chi evidentemente aveva in testa da parecchio tempo e che, viste le modalità di ingresso nel Corpo (rapidissime, con chiamata diretta, senza l'impiccio di dover superare una selezione pubblica), dimostrano che il piano era stato ordito da tempo e fa sorgere inevitabilmente molti quesiti su cosa si sia celato realmente dietro questa oscura vicenda;

c) l'attuazione immediata di un piano di riserva (dopo che le ricostruzioni di alcuni cronisti nei miei confronti erano parse palesemente falsate e non avevano retto di fronte alla realtà dei fatti), cioè l'invenzione di una "Questione Etica" che potesse giustificare, rocambolescamente, ciò che era già stato deciso nelle segrete stanze del potere.

Così, si chiamava in causa nientepopodimeno che il dottor Gherardo Colombo, che esprimendo un parere su fatti mai accaduti, davanti ai vostri occhi distratti, assonnati, appannati, consumava l'ultimo atto di un kafkiano processo alle intenzioni, condannando a morte direttamente il pensiero umano!

"Il solo fatto che un Comandante pensi di far

seguire un proprio dipendente..." lo rende eticamente indegno di ricoprire quel ruolo, anche se al pensiero non segue un'azione!

"Ma come? In un Paese dove, indagati, imputati, condannati, stanno al loro posto, mandano via uno perché avrebbe pensato di far seguire un dipendente infedele?"

Come ben detto da Leonardo Sciascia: "Noi siamo quel che facciamo. Le intenzioni, specialmente se buone, e i rimorsi, specialmente se giusti, ognuno, dentro di sé, può giocarseli come vuole, fino alla disintegrazione, alla follia. Ma un fatto è un fatto: non ha contraddizioni, non ha ambiguità, non contiene il diverso e il contrario".

È che dire del triste epilogo di questa vicenda?

Il veto insormontabile posto sulla convocazione della Commissione Sicurezza, a seguire, sotto pressione dei Consiglieri di minoranza, con la mia disponibilità, da

sempre, a essere audito, finalmente, a distanza di circa tre mesi dall'accaduto, viene convocata addirittura la Commissione Antimafia, anche se a porte chiuse!

Dopo essermi presentato al vostro cospetto, aver raccontato, accusato. Il risultato?

A parte il generoso tentativo di alcuni di voi (in particolare i consiglieri Comazzi, De Pasquale, Bastoni, Morelli, Rizzo, Palmeri, Forte) che durante il Consiglio comunale del 23 ottobre 2017, hanno chiesto più volte e con forza che la verità su questa penosa vicenda venisse portata a conoscenza dei cittadini milanesi, gli altri, chiusi a riccio, hanno permesso che a precise domande, ancora una volta, non si rispondesse. Lo scopo?

Aprire e chiudere formalmente ma soprattutto velocemente il 'Caso Barbato', per fare in modo che la campagna elettorale per la Regione e il Parlamento, alla quale alcuni di voi si accingevano a partecipare, non avesse strascichi, non subisse conseguenze nefaste.

Subito dopo, un muro impenetrabile.

Ora la tanto agognata fuga verso altri lidi... 🚪





***dopo oltre 60 anni di attività, nella nuova ampia sede (MQ 1600 di coperto), troverete una ancor più vasta gamma di prodotti ed una moderna esposizione di:***

- **PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI**
- **CAMINETTI - BARBECUES - FORNI**
- **ARREDOBAGNO**
- **SANITARI - RUBINETTERIE**
- **ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER L'EDILIZIA**
- **MATERIALI EDILI**

**PREZZI CONVENZIONATI - ANCHE MATERIALI DA STOCK**

**GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 187 - TELEFONO 0382 927014**





## Intervista a **Laura Compagnoni** candidata alla Regione Lombardia a sostegno di cittadini e Polizia locale - Lista FONTANA

### **Buongiorno, da imprenditrice a politica, le conviene?**

Già mi domando chi me lo fa fare... se poi apre con questa domanda (*ride, ndr*). Al di là delle battute, certo sto prendendo un impegno importante che richiederà un sacrificio sia dal punto di vista lavorativo sia familiare. Una piccola azienda in cui il mio lavoro è di estrema importanza e due bambine da seguire. Ma sento che proprio per il loro futuro è importante impegnarsi in prima persona, seppur a costo di qualche sacrificio che, a differenza di altri genitori, posso fortunatamente permettermi; non vedo un futuro roseo per loro, soprattutto dal punto di vista della sicurezza e, per certi aspetti, dell'assistenza sanitaria; oggi per una famiglia sostenere le spese dentistiche dei figli in crescita sono, in molti casi, difficili da sopportare, a scapito della salute dei bimbi.

### **Lei ama le sfide... in tempo di piena crisi ha lasciato un posto fisso in una delle aziende più solide nel panorama mondiale per iniziare l'avventura di imprenditore.**

Vero, lavoravo in un'azienda che fa parte del più grande gruppo mondiale di editoria e, in piena crisi (2013) mi sono messa in proprio aprendo la mia azienda e con grande impegno e sacrificio oggi è una realtà affermata nel panorama italiano, seppur i bilanci si chiudono sempre con un piccolo utile.

**Parlava di sicurezza, quali sono i suoi progetti per i cittadini?** Ritengo che su questo tema debbano essere applicate alcune semplici regole che ogni



giorno seguo nella mia attività, ovvero soddisfare i bisogni del cliente e, quindi, del cittadino nel caso della sicurezza. Per fare questo è necessario conoscere quali sono i bisogni del cittadino, anche perché è lui il miglior conoscitore della sua zona e del suo quartiere. Quindi sto già sviluppando un'applicazione con la quale il cittadino potrà segnalare tutte le situazioni che minacciano la sicurezza, compresa la geolocalizzazione, nonché foto e video. Così potrà essere fatta una mappatura, in costante evoluzione, utile per ottimizzare gli interventi degli organi di controllo. Regione Lombardia finanzia poi i Comuni che svolgeranno servizi appositi in queste zone e daranno impulso a figure quali, vigili di quartiere,

che rappresentano una preziosa occasione di vicinanza al cittadino e di presidio del territorio. Sarà quindi il cittadino che indicherà le aree per avere il servizio che più è maggiormente di soddisfare il suo bisogno di sicurezza. È un'idea rivoluzionaria ma fondamentalmente semplice; tutte le aziende operano per soddisfare i bisogni dei loro clienti, diversamente non resterebbero sul mercato.

### **Curioso il nome della applicazione... COLLE-GAti... chiaro riferimento politico.**

Il nostro candidato Presidente appartiene al gruppo politico che, più di tutti, si spende, e si spenderà, sul tema della sicurezza. La situazione rischia di sfuggire di mano, si contano centinaia di migliaia di persone, perlopiù straniere, che sono allo sbando, con il rischio che si impadroniscano di parti del territorio, che poi diventa difficile riportare sotto il controllo e la gestione dello Stato. Con la collaborazione dei cittadini e l'impiego mirato sia delle forze

di polizia sia di tutte le istituzioni, questi territori non saranno più alla *mercé* di soggetti che spesso sono dediti ad attività illecite. E ripeto, Regione Lombardia farà da volano per tutte le iniziative, anche pubbliche, in questa direzione: finanziamenti a chi parteciperà attivamente a questo nuovo modo di fare sicurezza, specialmente da parte dei comandi della Polizia locale che in Regione contano circa 8.000 uomini.

**Nel suo programma è previsto anche un sostegno ai cittadini che si associano per controllare il proprio quartiere.** Sì, esatto. Non c'è risorsa migliore del cittadino per svolgere un'azione di presidio e controllo del proprio quartiere, ma anche soltanto del proprio condominio. I migliori occhi e le migliori antenne sul territorio sono infatti i suoi perché li vive e perché ha un rapporto stretto e diretto con il territorio. Ci sono esperienze, come quelle del controllo di vicinato e di condominio, che hanno dato risultati sorprendenti in termini, ad esempio, di contrasto ai furti in appartamento e nel recupero di zone degradate. Queste iniziative saranno sostenute finanziariamente e organizzativamente da Regione Lombardia per agevolare l'associazionismo.

**Parlava di sicurezza, quali sono i suoi progetti per la Polizia locale?** La mia azienda eroga formazione sia per le aziende sia per la pubblica amministrazione e, in questo ambito, in particolare per la Polizia locale. In questi anni ho avuto modo di apprezzare la grande professionalità e il senso di responsabilità che questi operatori di polizia dimostrano quotidianamente; purtroppo non sono messi in condizione di esprimere al 100% le loro potenzialità a causa di un sistema giuridico che li penalizza e non li tutela a dovere, sia in termini giuridici sia operativi. Regione Lombardia ha fatto molto in questi anni, tutto ciò che era nelle sue facoltà. Ma ora la stessa Regione deve e può fare uno scatto in avanti promuovendo - come prevede la Costituzione - una proposta di legge statale che rinnovi la legge quadro della Polizia locale, ovvero la L. 65/1986. E sono certo che la prossima legislatura, sia regionale sia statale sarà molto fertile per la Polizia locale.

La Polizia locale deve essere più tutelata e dotata. In questo modo ne beneficia la città e la sua sicurezza perché ci saranno poliziotti locali più efficienti. Il mio impegno andrà nella redazione di una proposta di legge di riforma della L. 65/1986 per la quale mi batterò anche nelle aule parlamentari attraverso i parlamentari dello schieramento politico a cui appartiene la mia lista.

**Cosa chiederà in particolare per la Polizia locale?** Bastano pochi interventi normativi, fra i quali: una norma che introduca la *contrattazione separata*, all'interno dell'ente locale, fra polizia locale e il resto dei dipendenti con i *fondi di incentivazione separati*, di cui quello della Polizia locale alimentato anche dagli introiti delle sanzioni. Queste somme dovranno coprire anche la spesa per il fondo di previdenza e assistenza integrativa che verrà fissata nella misura di almeno il 10% dell'importo delle sanzioni e non più, come oggi, a discrezione delle Amministrazioni. Verrà introdotto anche il cd modello Milano che prevede una incentivazione al fine di aumentare le prestazioni, ovvero la cd *Indennità di divisa*. I proventi delle sanzioni saranno impiegati per l'acquisto delle divise e di tutte le forniture che aumentano la sicurezza degli operatori. Tutto questo contribuirà a dare il giusto riconoscimento al lavoro e all'impegno di tutti gli agenti e ufficiali che, ne sono certa, daranno ancora di più.

A ciò va aggiunto, per aumentare l'efficacia dell'azione alla Polizia locale, l'*accesso a tutte le informazioni* di cui dispone lo Stato per rendere più efficace il controllo del territorio e delle persone.

Ovviamente questi interventi hanno un costo che può essere ampiamente coperto dagli introiti delle sanzioni, in particolare per le violazioni del Codice della Strada. Sarà quindi riformato l'art. 208 prevedendo la copertura di tali costi, in deroga ad ogni tetto di spesa previsto per le **spese del personale**; aggiungendo che incorrono in responsabilità amministrativa ed erariale le Amministrazioni che non rispetteranno le nuove norme. Purtroppo non basta prevedere nuovi meccanismi di copertura delle spese, ma occorre obbligare al rispetto di queste norme.

**Infine, un occhio alle spese mediche delle famiglie.** Come dicevo, le cure dentistiche dei bambini costituiscono, al giorno d'oggi, un peso economico spesso insostenibile per le famiglie. A volte mi sembra che si scordino gli effetti che ha prodotto l'euro. Famiglie che avevano un reddito che assicurava un discreto tenore di vita, si sono ritrovate ad avere difficoltà ad arrivare a fine mese. Pensiamo ai redditi di circa 2/2,5 milioni di lire a coniuge, ora ridotti a 1.000/1.250 euro. Come si fa a sostenere le spese ad esempio per gli apparecchi ortodontici dei bambini, fondamentali per il loro sano sviluppo? Queste spese devono essere coperte dalla sanità pubblica e su questo il mio impegno sarà forte, affinché sia possibile avere le prestazioni mediche da un dentista di fiducia e non soltanto negli ospedali. ■

[www.lauracompagnoni.it](http://www.lauracompagnoni.it)



@laura\_compagnoni\_lc



Laura Compagnoni





# Dipendenti pubblici: comuni ed enti negano l'anticipo sul contratto

**Il Comune di Milano messo in mora per 130.000.000 di euro per violazione della Legge Brunetta**

**di Giovanni Aurea**

I

In questi primi giorni del 2018, mentre sindacati firmatari del Contratto Nazionale (CGIL-CISL-UIL-CSA) e ministro della Pubblica Amministrazione Madia stanno promettendo, in conseguenza al rinnovo del contratto degli statali, l'imminente arrivo degli arretrati tra 370,00 e 712,00 euro, il Comune di Milano, con tanto di lettera di messa in mora, è stato diffidato perché inadempiente verso i suoi dipendenti. L'iniziativa parte dal sindacato ADL in collaborazione con l'Associazione ADPL, con i sindacalisti della Polizia Locale in testa alla rivendicazione. La somma rivendicata si aggira a 130.000.000 di Euro, oltre 9.000 € pro capite.

La stessa diffida è stata inoltrata al Comune di Busto Arsizio, ove il Sindacato ADL ha la sua sede legale.

L'ente del capoluogo lombardo, immaginiamo al pari di tutti gli altri enti, sia statali che locali, non ha onorato una norma di



legge, addirittura la vituperata Legge Brunetta.

**Art. n. 47 bis Decreto legislativo n. 165/2001**


In data 27 ottobre 2009 entrava in vigore il Decreto Legislativo n. 150/2009, cosiddetta 'Legge Brunetta', che all'articolo n. 59 comma n. 2, introduceva l'articolo n. 47 bis: *"In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale (comma n. 2)".*

Pertanto con decorrenza 2010 ai lavoratori del Pubblico Impiego, 'non veniva riconosciuto' il previsto anticipo sul rinnovo contrattuale bensì soltanto la superata indennità di 'Vacanza Contrattuale'; vera e propria manchetta di 13,00 Euro. Un'indennità, quest'ultima, introdotta nel 1993 da un accordo sindacale, che sarebbe dovuta essere sostituita dall'anticipo sul rinnovo contrattuale, salvo conguaglio alla firma del contratto.

L'inadempienza circa l'omessa elargizione dell'anticipazione ha quindi causato e sta tuttora causando ingenti danni ai milioni di dipendenti pubblici. Gli enti come il Comune di Milano avrebbero dovuto adeguare

gli stipendi a norma di legge, soprattutto dopo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 che ha ribadito l'illegittimità del mancato adeguamento dei salari del Pubblico Impiego.

Quindi, la 'Class Action' (di cui al numero precedente della rivista) sarà indirizzata





STUDIO LEGALE  
AVVOCATO TATIANA BENELLI

Associazioni Imprenditoriali sulla politica dei redditi”) sostituita dall’art. 59 del decreto legislativo 150/2009.

Si rammenta che in data 27 ottobre 2009 entrava in vigore il Decreto Legislativo n. 150/2009 che all’articolo 59 comma 2, introduceva l’articolo 47 bis che al comma 2 sancisce: **“in ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale”**.

Da ciò l’ingiusta deroga al suddetto articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in assenza di qualsivoglia rinvio operato dalla legge, con comportamento illegittimo e pertanto annullabile in quanto adottato in violazione di legge e viziato da eccesso di potere (art. 21-octies l. 241/1990).

La violazione della suddetta normativa ha, infatti, determinato inadempimento contrattuale sancita dall’art. 1453 del Codice Civile.

In data 30 novembre 2010 veniva sottoscritta un’intesa tra Ministero della Pubblica Amministrazione e Sindacati Confederali che quantificava la quota di rinnovo contrattuale in **85,00 € medi** con decorrenza 31 dicembre 2018.

Viale Cirene, n.11 - 20135 MILANO  
Tel. +39 02 55195060 - Telefax +39 02 55012046  
E-mail: avv.tatiana.benelli@gmail.com

ai singoli enti e non più al Ministero della Pubblica Amministrazione.

**Il Comune di Milano, con missiva del 30 gennaio 2018 giustificava l’omissione citando l’applicazione del DPR 122/2013, normativa che comunque fa riferimento soltanto agli anni 2013 e 2014 peraltro dichiarata anticostituzionale con Sentenza n.178/2015. Sfidiamo l’ente a sostenere che l’omissione non abbia cagionato danno di natura civile e che ai lavoratori non sia dovuto alcun risarcimento.**

La vertenza legale, che presto sarà estesa a tutt’Italia, partirà dal Comune di Milano.

Una prima Assemblea informativa per i lavoratori dell’Ente, è stata tenuta presso il Comando di Polizia Locale di zona 2 di via settala, ove ha anche partecipato l’Avvocato Tatiana Benelli, legale titolare della vertenza, convenzionato con l’Associazione ADPL.

Numerosa la partecipazione dei lavoratori che da 8 anni aspettano il rinnovo del Contratto.

Il legale ha rivendicato un equo indennizzo (commisurato alla perdita di potere d’acquisto dello stipendio per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, 2016, sino al 31 dicembre 2017, non inferiore a 85,00 Euro mensili, per ciascun anno, per un totale pari a 8.840,00 di Euro), nonché una somma a titolo di risarcimento, per ciascun mese di ritardo, a decorrere dal 1 aprile 2010 e fino all’effettivo rinnovo del Contratto collettivo.

L’iniziativa segue la ‘Class Action’ attivata a Roma dal Codacons che però ha presentato un ricorso al TAR citando il Ministero, condonando almeno per il momento i comuni e gli altri enti, che comunque sono i datori di lavoro e non possono rivendicare la mancanza di responsabilità, soprattutto alla luce del suddetto articolo n. 47 bis

del Testo Unico del Pubblico Impiego.

Tutti i lavoratori del Pubblico impiego saranno informati della possibilità di recupero del malto. **DD**




Per informazioni:  
[Assodirittiprotezione@gmail.com](mailto:Assodirittiprotezione@gmail.com)  
[www.assodirittiprotezione.flazio.com](http://www.assodirittiprotezione.flazio.com)

**PRESSO LA SEDE  
OPERATIVA DI ADPL**



**VIA NICOLA ROMEO 5  
20142 MILANO**



**Aurea  
Giovanni**  
Sovrintendente  
della Polizia  
Locale  
di Milano



# Procedimento sanzionatorio

A cura di  
**Infocds**

## Caccia, le sanzioni sono ricorribili al Giudice ordinario

**R**ientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'impugnativa della delibera del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia, recante la sospensione dall'assegnazione dei capi di cervo, di ungulati, di capriolo e daino per una determinata annata venatoria, a seguito della contestazione della violazione del regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio; in tal caso, infatti, viene in considerazione la tutela di una posizione di diritto soggettivo del singolo associato, perché – nel procedere all'applicazione della penalità della sospensione della assegnazione dei capi per l'annata venatoria a fronte dell'accertamento della violazione della norma regolamentare – il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia esercita un potere di natura disciplinare, privo di spazi di discrezionalità, all'interno della struttura associativa, sicché la controversia coinvolge il diritto dell'associato a non sottostare ad una penalità che si assume non dovuta. Lo ha stabilito la CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – con l'ordinanza 28 dicembre 2017 n. 31114

Hanno aggiunto i giudici del Palazzaccio che gli ambiti territoriali di caccia, pur non appartenendo alle amministrazioni pubbliche tradizionalmente concepite, svolgono funzioni pubbliche di cura dell'interesse comune, sottoposte al vaglio del giudice amministrativo, mediante l'esercizio di poteri autoritativi al fine di evitare violazioni, da parte dei propri associati, delle norme poste a tutela della fauna selvatica. Tali compiti si esauriscono tuttavia con l'organizzazione del prelievo venatorio e della gestione faunistica del territorio di competenza.

Invece, nel caso in questione ci si trova di fronte ad un'attività che concerne l'applicazione di norme sanzionatorie endoassocie per la violazione, da parte del cacciatore, di una specifica disposizione del regola-

mento per il prelievo venatorio emanato dagli organi direttivi dell'ambito territoriale di caccia.

Viene quindi in considerazione la tutela di una posizione di diritto soggettivo del singolo associato, perché – nel procedere all'applicazione della penalità della sospensione della assegnazione dei capi per l'annata venatoria a fronte dell'accertamento della violazione della norma regolamentare – il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia esercita un potere di natura disciplinare, privo di spazi di discrezionalità, all'interno della struttura associativa, sicché la controversia coinvolge il diritto dell'associato a non sottostare ad una penalità che si assume non dovuta.

### FATTI DI CAUSA

1. – Stefano Biagioni ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana la delibera n. 53 del 23 giugno 2016 con cui il Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia 16 Pistoia ha sospeso al ricorrente l'assegnazione, per l'annata venatoria 2016/17, di capi di cervo, di capriolo, di daino e di ungulati.

Con ricorso per motivi aggiunti, lo stesso Biagioni ha chiesto l'annullamento del successivo provvedimento di conferma.

Si è costituito il Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia, eccependo irricevibilità, l'inammissibilità, improcedibilità e l'infondatezza del ricorso.

Con ordinanza in data 17 novembre 2016, l'adito Tribunale amministrativo regionale ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il TAR ha considerato che gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative le cui funzioni pubblicistiche, a norma dell'art. 11, comma 5, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la



protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), si limitano alla organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza per il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio; e, in tale contesto, ha ritenuto dubbia la giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che “la sanzione applicata al ricorrente appare assumere il carattere civilistico proprio di quelle intrassociative”.

2. – Nella pendenza del giudizio dinanzi al TAR, il Biagioni ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 25 maggio 2017, chiedendo la statuizione della spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. – Il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., con cui si chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. – Si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l’impugnativa della delibera del comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia, recante la sospensione dall’assegnazione dei





sociative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica nel territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.

La normativa sulla caccia rende direttamente compartecipi i soggetti interessati ad un aspetto ludico della vita associata, ai fini della migliore gestione della risorsa costituita dalla selvaggina cacciabile, espressa-



capi di cervo, di ungulati, di capriolo e daino per l'annata venatoria 2016/2017, a seguito della contestazione della violazione del regolamento per la gestione ed il prelievo venatorio.

2. – La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

3. – Occorre premettere che la costituzione degli ambiti territoriali di caccia, prevista dall'art. 14 della legge n. 157 del 1992, manifesta uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (Corte cost., sentenza n. 124 del 2016). Gli ambiti territoriali di caccia perseguono fini che trascendono una dimensione puramente privata (Cass., Sez. lav., 27 settembre 2012, n. 16467): essi – secondo la previsione contenuta nella legge della Regione Toscana n. 3 del 1994, e successive modificazioni – sono strutture as-





mente dichiarata bene indisponibile dello Stato (art. 1 della legge n. 157 del 1992).

Gli ambiti territoriali di caccia, pur non appartenendo alle amministrazioni pubbliche tradizionalmente concepite, svolgono funzioni pubbliche di cura dell'interesse comune, sottoposte al vaglio del giudice amministrativo, mediante l'esercizio di poteri autoritativi al fine di evitare violazioni, da parte dei propri associati, delle norme poste a tutela della fauna selvatica.

Tali compiti si esauriscono tuttavia con l'organizzazione del prelievo venatorio e della gestione faunistica del territorio di competenza.

Nel caso in esame ci si trova invece di fronte ad un'attività che concerne l'applicazione di norme sanzionate endoassocie per la violazione, da parte del cacciatore, di una specifica disposizione del regolamento per il prelievo venatorio emanato dagli organi direttivi dell'ambito territoriale di caccia.

Viene quindi in considerazione la tutela di una posizione di diritto soggettivo del singolo associato, perché – nel procedere all'applicazione della penalità

della sospensione della assegnazione dei capi per l'annata venatoria a fronte dell'accertamento della violazione della norma regolamentare – il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia esercita un potere di natura disciplinare, privo di spazi di discrezionalità, all'interno della struttura associativa, sicché la controversia coinvolge il diritto dell'associato a non sottostare ad una penalità che si assume non dovuta. 4. – È dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. ►►

### P. Q. M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2017.





# **Pubblica sicurezza: le norme sulla sorveglianza riguardano anche i circoli privati**

**CIRCOLI PRIVATI**  
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E PASTI

La norma abrogativa contenuta nel Decreto Legge n. 5/2012 ('Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo') non coinvolge le disposizioni del

**DPR n. 235/2001, della legge n. 287/91 - modificata dal D.lgs. n. 59/2010 - e non ultimo del DM n. 564/92, in merito alla sorvegliabilità nei circoli privati che effettuano somministrazione di alimenti e bevande. L'abrogazione del comma n. 2 dell'art. n. 86 del TULPS si riferisce, quindi, alla sola deroga per la somministrazione di bevande analcoliche che tale comma prevedeva. Il Decreto n. 564 del 17 dicembre 1992 ('Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande') è, dunque, tutt'oggi in vigore**

A cura di  
**Domenico  
Giannetta**

**C** Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012, nei circoli privati l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci dello stesso circolo - o di altro circoli facente parte della stessa organizzazione - e il circolo può essere riconosciuto da un ente nazionale accreditato dal Ministero dell'Interno

(art. n. 2 del DPR n. 235/2001) o autonomo (art. n. 3 del DPR n. 235/2001). Per i circoli affiliati tale condizione deve essere mantenuta anche durante la ge-





stione in quanto la perdita della stessa determina la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione riservata ai soci ai sensi del combinato disposto dell'art. n. 3 comma n. 6 della Legge n. 287/91 e dell'art. n. 2 del DPR n. 235/2001. Per quanto attiene alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche già ricomprese nella SCIA o nella autorizzazione prevista dagli artt. nn. 2 e 3 del DPR n. 235/2001, l'autorizzazione dell'art. n. 86 TULPS secondo comma (oggi abrogato) prescriveva che: "La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci".  
L'art. n. 159 del 'Regolamento di Esecuzione' del

TULPS (oggi abrogato) prevedeva poi che "Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, ai termini dell'articolo n. 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza". Da ciò deriverebbe, ai sensi degli artt. nn. 2 e 3 del DPR n. 235/2001, che i circoli siano così autorizzati alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande ai soci, mentre prima era consentita la sola vendita di alcolici a chiunque accedesse al circolo; possibilità che è stata, giustamente, esclusa dal Decreto Legge n. 5/2012. Tale possibilità era evidentemente solo possibile in via teorica in quanto i requisiti di sorvegliabilità impediscono al Circolo di pubblicizzare questo tipo di attività perciò difficilmente un 'non socio' si sarebbe

potuto recare presso il circolo per l'acquisto di bevande alcoliche. L'autorizzazione ex art. n. 86 TULPS, nel caso dei circoli, è compresa nell'art. n. 2 del DPR n. 235/2001 o nella autorizzazione di cui all'art. n. 3 dello stesso DPR in forza delle previsioni di cui all'art. n. 152 del Regolamento di Esecuzione del TULPS: "Fermo il







disposto degli articoli nn. 12 e 13 del presente Regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. n. 86 della Legge deve contenere

le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna. Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. n. 86 della Legge o dall'art. n. 158 del presente Regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche - previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge -, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. n. 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli n. 100, 101, 108, terzo comma, n. 109 e 110 della Legge, nonché di quelle del presente Regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia".

E', infatti, evidente che nei circoli privati, così come prevede il primo comma dell'art. n. 86 TULPS, si "vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od

altre bevande anche non alcoliche" con l'unico limite che i soggetti a cui si rivolgono queste attività sono i soci del circolo stesso.

Quindi per il combinato disposto degli artt. n. 152 del Regolamento di Esecuzione TULPS e art. n. 86, primo comma, del TULPS, l'attuale autorizzazione connessa agli artt. n. 2 e 3 del DPR 235/2001, contiene in sé anche quella dell'art. 86, primo comma, in vigore anche dopo l'entrata in vigore delle abrogazioni apportate dal Decreto Legge n. 5/2012.

La conferma di tale inclusione nell'alveo dell'art. n. 86 del TULPS la si riscontra dalla confermata assoggettabilità dei locali destinati alla somministrazione ai criteri di sorvegliabilità, infatti gli stessi devono essere ubicati in locali non aperti al pubblico e senza accesso diretto dalla pubblica via, in conformità con il D.M. n. 564 del 17 dicembre 1992, come modificato dal D.M. n. 534 del 5 agosto 1994.

La citata normativa in merito alla sorvegliabilità dei circoli privati stabilisce che: a) nessun accesso ai locali di somministrazione può essere diretto dalla pubblica via;

b) nessuna indicazione deve essere visibile dall'esterno in riferimento all'attività di somministrazione che si svolge all'interno; c) non è mai consentito autorizzare la somministrazione al di fuori di locali.

Una circolare della Confesercenti di commento al Decreto Semplificazioni stabilisce in uno dei suoi passi che "E' abrogato l'art. n. 86, secondo comma, del TULPS, che assoggettava all'obbligo di licenza di PS, per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica, come i pubblici esercizi (alberghi, trattorie e osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, nonché sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti balneari), anche gli enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche in caso di limitazione della vendita o del consumo ai soli soci.

Ciò comporterebbe la sottrazione dei circoli privati alle norme sulla sorvegliabilità. In particolare, non si potrà applicare la norma di cui all'art. n. 4 del decreto del Ministero dell'interno del 17 dicembre 1992, laddove prevede che "i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno".

Questa interpretazione sta creando alcune perplessità negli operatori del settore.

Sempre la Confesercenti con altra Circolare afferma che in sede di approvazione della legge di conversione, la Camera ha comunque approvato un Ordine del giorno che impegna il Governo "a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti coloro che frequentano gli spacci annessi ai citati circoli privati ed enti collettivi, nonché a confermare l'applicabilità agli stessi del decreto ministeriale n. 564 del 17 dicembre sulla sorvegliabilità, onde evitare che tali spacci, ai quali l'accesso è riservato ai soli soci del cir-



colo, possano essere confusi con i normali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico".

In relazione a quanto sopra specificato occorre fare chiarezza precisando che la norma abrogativa contenuta nel Decreto Legge n. 5/2012 non prevede l'abrogazione delle disposizioni del DPR n. 235/2001, della legge n. 287/91 modificata dal D.lgs. n. 59/2010, come non risulta abrogata la disposizione del DM n. 564/92 relativa alla sorvegliabilità nei circoli privati che effettuano somministrazione.

Si deve quindi non dedurre ma prendere atto che l'abrogazione del comma n. 2 dell'articolo n. 86 del TULPS è relativa solamente alla deroga per la somministrazione di bevande analcoliche che tale comma prevedeva. Il Decreto n. 564 del 17 dicembre 1992 ('Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande'), è tutt'oggi in vigore e all'art. n. 4 testualmente recita: "'Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati'. 1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno". ▶▶




# Non c'è vincolo per le pubbliche amministrazioni in ordine all'utilizzo delle graduatorie concorsuali

**Di fronte al perseguimento dell'interesse generale, le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di utilizzare le graduatorie concorsuali già approvate. E' il parere dei giudici del Consiglio di Stato (Sez. VI) espresso con sentenza n. 2376 del 22 maggio scorso**

A cura di  
**Infocds**

**U**na volta approvate le graduatorie concorsuali conservano efficacia per 18 mesi (art. n. 15, comma n. 7, D.P.R. n. 487/94), atteso che la loro ultrattività "ex lege" non si traduca in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né - di conseguenza - in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei. Per i giudici l'opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale per la copertura dei posti resisi successivamente disponibili, suppone la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall'art. n. 97 della Costituzione. Per tale determinazione, lungi dall'essere potestà vinco-



lata, il relativo apprezzamento è espressione di una valutazione discrezionale.

Oggetto dell'appello è la sentenza n. 02150/2009 del TAR Puglia (Bari, Sez. III), concernente la procedura concorsuale per l'instaurazione di contratti di formazione lavoro indetta dall'INAIL, nel capo di pronuncia che, anziché accogliere il primo motivo d'impugnazione, con quale l'Avv. XX denunciava la violazione dell'obbligo di utilizzare la graduatoria ancora efficace, accoglie il ricorso sul rilievo - dedotto negli altri motivi d'impugnazione - per il quale la scelta di indire un nuovo concorso non era stata sorretta da alcuna motivazione.

Costituitosi in giudizio l'INAIL-Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro eccepisce l'inammissibilità dell'appello, instando nel merito per la sua infondatezza.

Su richiesta delle parti la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 13 aprile scorso.

Con unico motivo, l'appellante ha denunciato l'errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove hanno escluso la violazione dell'obbligo di utilizzazione delle graduatorie già approvate le quali, in forza dell'art. n. 15, comma n. 7, D.P.R. n. 487/94, conservano efficacia per 18 mesi. Qualora, come nel caso in esame, l'arco di tempo intercorso al momento dell'indizione del nuovo concorso non sia ancora trascorso, sussisterebbe, secondo l'appellante, "un vero e proprio obbligo di provvedere allo scorrimento della graduatoria".

L'infondatezza dell'appello consente di prescindere dall'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Istituto resistente. L'ultrattività "ex lege" delle graduatorie concorsuali non si traduce, infatti, in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei (cfr., sentenza n. 509 del 14 febbraio 2008, Consiglio di Stato, Sez. IV). La copertura dei posti resisi successivamente disponibili, nonché le relative modalità di provvista del personale, sono strumentali all'organizzazione pubblicistica dell'apparato burocratico in funzione del perseguimento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. L'opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone, infatti, la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall'art. n. 97 della Costituzione. In questo senso, lungi dall'essere potestà vincolata, il relativo apprezzamento è espressione di valutazione discrezionalità (cfr., Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985; Id. sez. V, 10 gennaio 2007 n. 53), ex se ostativa all'individuazione di un diritto soggettivo allo scorrimento su cui l'appellante fonda il motivo d'appello. ▶▶



## P. Q. M.

Riunitosi in camera di consiglio il giorno 13 aprile scorso, il Consiglio di Stato (Sez. VI) presieduto da Sergio Santoro (con l'intervento dei magistrati Silvestro Maria Russo, consigliere; Marco Buricelli, consigliere; Oreste Mario Caputo, consigliere ed estensore; Italo Volpe, consigliere) ha respinto l'appello come in epigrafe proposto, stabilendo la compensazione delle spese del grado di giudizio e l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.



# Gomme invernali... ci siamo!

**La stagione invernale ci obbliga ad adeguare le vetture alle mutate condizioni climatiche. In generale dal 15 novembre 2017 fino al 15 aprile 2018, vige l'obbligo di essere "muniti", ovvero "di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli, o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio"**


**di Michele Bruno Albamonte**

## Il Codice della Strada

**L** La normativa, che introduce l'obbligo di montare gomme invernali sulle auto e sui mezzi pesanti, è disciplinata dall'articolo n. 6 del Codice della Strada inserito dalla legge n.120 del 29 luglio 2010. Spetta, però, agli enti che gestiscono le singole strade emanare con specifiche ordinanze se imporre o meno tale obbligo, segnalandolo attraverso il Segnale di Catene da Neve Obbligatorie (Direttiva 16 gennaio 2013 prot. n. RU/1580).

## Da cosa si riconosce un pneumatico invernale?

Sul fianco del pneumatico compare la marcatura M+S oppure MS, M/S, M-S, M&S: sigle che stanno a indicare le parole





## codice della strada

Mud (fango) e Snow (neve). Inoltre, secondo la normativa in vigore, gli pneumatici invernali devono recare sul fianco il marchio d'omologazione Europeo, rappresentato da una "E" maiuscola racchiusa in un cerchio o da una 'e' minuscola al centro di un rettangolo. Non è invece obbligatoria la presenza del pittogramma raffigurante le tre montagne con un fiocco di neve (simbolo denominato Snowflake relativo alla normativa richiesta dal mercato USA).



**obbligo di  
pneumatici  
invernali o  
catene a bordo**

**dal 15 novembre  
al 15 aprile**

### Quali gomme montare?

E' strettamente raccomandato montare quattro pneumatici invernali per avere omogeneità di comportamento tra asse anteriore ed asse posteriore. Per quanto riguarda le misure, la Direttiva Europea 92/23/CEE consente l'utilizzo, a parità di misura, di un codice di velocità inferiore a quello omologato sul libretto di circolazione, nel rispetto del codice minimo utilizzabile di Q (160 km/h). Ma ... attenzione! Concluso il periodo previsto dalla direttiva ministeriale (che può essere anticipato e posticipato di un mese) è obbligatorio circolare con pneumatici dalle caratteristiche prestazionali di serie, pena una sanzione amministrativa per circolazione su un veicolo modificato rispetto a quanto indicato sul libretto.





## Le sanzioni

Chiunque, dal 16 novembre 2017, circolerà senza gomme termiche (o catene a bordo) sulle strade dove è previsto l'obbligo, potrebbe incappare in una sanzione amministrativa.

Nei centri abitati la sanzione minima è di 41 euro, ma può arrivare fino a 168 euro (come previsto dall'art. n. 7 commi n. 1 lett. a e 14 del Codice della Strada). Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa minima è di

84 euro per arrivare fino a 335 euro (art. n. 6 commi n. 4 lett. e) e 14). In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell'articolo n. 192 commi nn. 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucchiolevoli; il mancato rispetto delle norme è punito con una sanzione pecuniaria di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida. ▶▶



# AVVISO

## PER TUTTI I NOSTRI ABBONATI

- SE NON RICEVI LA RIVISTA
- SE HAI CAMBIATO INDIRIZZO
- SE LA RAGIONE SOCIALE O L'INDIRIZZO SONO ERRATI O INCOMPLETI

## TELEFONA

al **02.895 11616 - 02.895 14869**

**CI AIUTERAI AD ELIMINARE  
EVENTUALI DISGUIDI**

periodico di informazione e consulenza  
**l'impegno**  
fondato nel 1974 da Vigili Urbani

RIVISTA FONDATA  
DA VIGILI URBANI



**1974 - 2018**



# Cartelle Equitalia: rottamazione bis

**Dal 1 luglio scorso, Equitalia ha cessato l'attività cedendo il passo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Legge n. 225/2016). Contestualmente per coloro che hanno maturato un debito con lo Stato nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, è stata prevista anche la 'Definizione agevolata', cosiddetta 'Rottamazione delle Cartelle'. Chi decideva di aderirvi doveva presentare apposita domanda 'Fai DA Te', accedendo così alla possibilità di rateizzare le cartelle a fronte dell'azzeramento d'interessi di mora e sanzioni. Il frazionamento del dovuto è stato previsto nella formula di una breve rateizzazione costituita da maxi rate da saldare in pochi mesi: una condizione apparsa ai più tutt'altro che agevolata**

**di Giovanni Aurea**




Chi ha perso il treno della rottamazione del 2017 - oltre 60mila contribuenti che pur avendo aderito alla sanatoria non si sono ancora messi in regola con i pagamenti da effettuare

entro giorno 7 dicembre scorso -, nel 2018 potrà usufruire di un nuovo 'salvagente'. La legge ha, infatti, offerto un'altra possibilità supplementare rispetto alla prima rottamazione ai debitori che non avevano pagato la







prima o unica rata in scadenza entro lo scorso 7 dicembre 2017.

Una nuova chance che ha in realtà il sapore di un ritorno al passato; chi aveva accettato un piano di rateazione senza averlo poi onorato, potrà rientrare nel meccanismo di pagamento scaglionato che però non prevede più lo sconto su sanzioni e interessi previsto invece dalla rotamazione. Il vantaggio questa volta è rappresentato dalla possibilità di diluire nel tempo il debito fino a un massimo di 72 rate (sei anni) o addirittura 120 (10 anni) nei casi di comprovata difficoltà economica in cui deve comunque es-







# Equitalia

sera garantita la solvibilità. La nuova domanda online con 'Fai DA Te' va presentata entro il 15 maggio 2018.

## Principali motivi di nullità

Tuttavia, prima di pagare o presentare domanda di rottamazione è opportuno sottoporre le cartelle di pagamento a un'attenta analisi. Esistono, infatti, una molteplicità di vizi di forma che potrebbero comportare l'annullamento a norma di legge. La cartella di pagamento può essere impugnata non solo nel caso in cui sia errata e pertanto non dovuta, ma anche nel caso in cui la stessa sia viziata nella forma poiché l'atto di diritto tributario deve rispettare determinati vincoli formali a pena di nullità. La giurisprudenza è da sempre impegnata nel tentativo di fare chiarezza circa le ipotesi che concretamente costituiscono la nullità delle cartelle esattoriali. Vediamone alcuni:

■ **Assenza o inesattezza della relata di notifica.** Ad esempio, con la Sentenza n. 398/2012, la Corte di Cassazione ha stabilito

la nullità della cartella esattoriale laddove, nella copia consegnata al contribuente non indichi la data della notifica;

■ **Notifica da parte di soggetti non legittimati.** Secondo la giurisprudenza la notifica-

zione della cartella di pagamento da parte di Equitalia senza il tramite dei soggetti legittimati, espressamente individuati dall'art. n. 26 del D.P.R. n. 602/1973 rende senz'altro l'atto nullo. Per legge i soggetti autorizzati nel dettaglio sono: gli ufficiali della riscossione, gli agenti di Polizia municipale, i messi comunali e/o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge. In talune circostanze anche la notifica con raccomandata risulta non conforme alla legge. In tal senso si sono espresse recentemente, tra le altre, la Commissione Tributaria Provinciale di Parma con la pronuncia n. 18/2013 e la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con la pronuncia n. 36/2013;

■ **Il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo.** Prima di inviare la cartella esattoriale l'ente deve inviare un avviso di accertamento e dopo un avviso bonario. Secondo la Sentenza della Corte di Cassazione n. 5394/16 del 18 marzo 2016, la cartella di pagamento conseguenza di un avviso di accertamento deve essere preceduta da un avviso bonario, ciò per consentire al contribuente di presentare memorie difensive necessarie a garantire il diritto di difesa. Se, dunque, si riceve una cartella per tributi locali relativi ad anni anteriori al 2007, è bene verificare che il Comune abbia effettuato l'iscrizione a ruolo en-



tro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo. Mentre il termine di decadenza per le multe del Codice della Strada prevede che la notifica, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di consegna del ruolo dal Comune 'irrogatore'. Altrimenti si può eccepire la decadenza ai sensi di legge;

■ **Mancato computo analitico degli interessi.** Un'ulteriore ipotesi di nullità della cartella esattoriale deriva dal mancato computo analitico degli interessi maturati. Secondo la

Corte di Cassazione con la sentenza n. 4516 del 2012, laddove venga omessa l'indicazione delle modalità con cui calcolare gli interessi, la cartella esattoriale è nulla per violazione del diritto di difesa. In tal senso si è fermamente espressa anche la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza n. 92/36/2012, per la quale l'atto di riscossione deve essere redatto in modo da consentire al debitore la verifica dei calcoli effettuati dal concessionario. ►►



**Associazione Diritti e Protezione  
dei Lavoratori**

Sede Operativa Via Nicola Romeo n. 5  
20142 MILANO

Tel. 391 3084990 - Fax 02 700422025

E-mail: [Assodirittiprotezione@gmail.com](mailto:Assodirittiprotezione@gmail.com)

***A fronte delle implicazioni connesse alla delicata questione, la redazione de 'L'IMPEGNO', in convenzione con l'Associazione ADPL, mette a disposizione l'ufficio legale per analizzare gratuitamente le cartelle esattoriali dei lettori della rivista.***



# l'impegno

Rivista fondata  
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLIII n. 397

Direttore responsabile  
**Gianluigi Soriani**

ANTONIO BARBATO

GIOVANNI AUREA

Info CDS

MICHELE BRUNO ALBAMONTE

Direzione e Redazione  
**Sicurezza Aziendale**

Sede Legale:

Via Carducci, 12 - 20123 Milano

Sede Amministr. e Redazione

Via Palmieri, 47 - 20141 Milano

Tel. 02 89511616 - 02 89514869

Stampa

Litografia Stephan - Germignaga (Va)

Abbonamenti

Sostenitore € 70,00

Benemerito da € 70,00 in su

Una copia € 8,00

Arretrati € 10,50

Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976

Via Palmieri, 47 Milano

Spedizione in abbonamento postale 45% -  
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

**Garanzia di riservatezza per gli abbonati**

L'Editore garantisce la massima riservatezza  
dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità  
di richiederne gratuitamente la rettifica o  
la cancellazione, scrivendo a:

**Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47  
20141 Milano**

Le informazioni custodite nell'archivio elettronico  
dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare  
la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento  
(Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali)

San Martino in Strada (LO)  
Via Vittorio Emanuele II, 70





# MEDIA CON PRUDENZA

Campagna itinerante ed interattiva per un corretto utilizzo dei media

- Fa bene guardare la televisione ma occhio a non trascorrere troppe ore al giorno, da soli, di fronte allo schermo a discapito del gioco e dello studio e fate attenzione a scegliere, con i vostri genitori, quali programmi vedere per evitare di imbattervi in film o immagini che potrebbero darvi fastidio perché non adatte alla vostra età!!! Lasciatevi guidare dai genitori anche nella scelta del film da vedere al cinema: se i genitori ritengono che uno specifico film non sia adatto a voi, non dovete arrabbiarvi ma dovete capire che lo fanno solo per il vostro bene.
- Quando usate il computer e navigate su internet fate sempre molta attenzione poiché possono esserci molte trappole nelle quali, senza volerlo, potreste cadere! Attenzione a non dare informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono o età, a non accettare di incontrare persone conosciute in chat, a non scaricare programmi senza il permesso dei genitori, e a non dare la vostra amicizia agli sconosciuti.
- Utilizzate solo videogiochi adatti alla vostra età e fatevi sempre consigliare dai genitori per evitare di fare giochi che possano farvi innervosire, sentire a disagio o imbarazzati perché ricchi di immagini e scene che non sono giuste per voi!
- Quando usate la radio scegliete le stazioni radio che sono dedicate ai bambini.
- Dedicatevi sempre alla lettura... Attenzione però, perché ad ogni età corrisponde sempre il giusto libro da leggere!!!
- Per qualsiasi informazione, per aiuto e sostegno è possibile chiamare il numero verde del Moige 800965611 attivo per tutta la durata della campagna, oppure il numero verde 800937070 al quale sono sempre pronti a rispondervi gli esperti del Moige. È inoltre possibile collegarsi ai siti [www.mediaconprudenza.it](http://www.mediaconprudenza.it) e [www.genitori.it](http://www.genitori.it).



Campagna  
Informativa  
promossa da:



**moige**  
movimento genitori

Con il contributo di:



Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali

Con il patrocinio di:



Polizia Postale  
delle Comunicazioni





## NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno: dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL  
**LOTTO**